

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2316)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1967 (V. Stampato n. 4164)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni  
(SPAGNOLLI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 luglio 1967*

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'assegno di operosità previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, è corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

L'assegno di operosità è esteso al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla Tabella D) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosità di cui ai precedenti commi è attribuito in relazione al periodo 1° gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla metà di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma.